



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott.ssa Raffaella Simone - Presidente
2. Dott.ssa Assunta Napoliello - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11857/2016 R.G. vertente tra:

COMUNE DI PUTIGNANO (Avv. LIOTINO MICHELE)

- OPPONENTE -

E

PATTO TERROTORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE SRL A SC (Avv. ANNESE PIERFELICE)

- OPPOSTO -

- CONCLUSIONI DELLE PARTI-

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.11.2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti hanno concluso depositando note scritte di comparizione.

- FATTO E DIRITTO -

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 03.02.2016, la PATTO TERRITORIALE "POLIS" DEL SUD – EST BARESE S.r.l. a S.C. chiedeva l'emissione di ingiunzione di




pagamento della somma di € 14.411,14, oltre interessi moratori, nei confronti del socio Comune di Putignano, rinveniente dal mancato versamento delle somme relative al ripianamento delle perdite degli esercizi finanziari degli anni 2010-2011-2012, deliberato all'unanimità dalle assemblee ordinarie della suddetta s.r.l. tenutesi in data 20.12.2012 e in data 30.5.2013.

Con decreto ingiuntivo n. 2423/2016, emesso il 6.06.2016, veniva ingiunto al predetto Comune il pagamento del suddetto importo, oltre interessi moratori dal sorgere delle singole obbligazioni al soddisfo, spese e competenze professionali.

Con atto di citazione, notificato in data 22.07.2016, il Comune di Putignano proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2423/2016, rassegnando le seguenti conclusioni: *“in via preliminare e in rito: 1) non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2423/2016 - RG. 2460/16 del 03.06.2016, emesso dall'On. Tribunale di Bari e notificato in data 13.06.2016, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta delibazione, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte in atto, tanto in via preliminare e pregiudiziale assorbente, quanto in merito all'illegittima avversa pretesa creditoria; 2) dichiarare il difetto di giurisdizione e comunque l'incompetenza del Tribunale Civile - Sezione Imprese, in favore in via principale e comunque certamente per alcuni profili, del Giudice Amministrativo e/o in subordine, e comunque per gli ulteriori profili risarcitori e di ingiustificato arricchimento, in favore del Tribunale Civile Ordinario, peraltro in tali casi, con riconoscimento del difetto di legittimazione passiva del Comune di Putignano, dovendosi controparte attivare nei confronti di chi sia responsabile ai sensi dell'art. 191, comma 4, TUEL; in ogni caso e nel merito: 1) dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2423/16 – RG n. 2460/16 del 03.06.16, emesso dall'On.le Tribunale di Bari e notificato in data 13.06.2016, per tutte le ragioni in rito, preliminari, pregiudiziali e di merito spiegate nel presente atto, che si abbiano per integralmente trascritte e ribadite, con ogni conseguente provvedimento sostanziale e processuale; 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”*.

Con comparsa di costituzione e risposta del 05.01.2017, si costituiva, il PATTO TERRITORIALE “POLIS” DEL SUD – EST BARESE S.r.l. a S.C., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n.2423/2016 emesso in data 03/06.06.2016 dal Tribunale di Bari, in persona del Giudice Unico Dott. Valentino Lenoci (R.G. 2460/2016); nel merito,*





accertare, riconoscere e dichiarare il diritto PATTO TERRITORIALE “POLIS” DEL SUD – EST BARESE S.r.l. a S.C. ad ottenere il pagamento delle quote di spettanza di cui al decreto ingiuntivo; per l’effetto, rigettare in toto l’interposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari anche della fase monitoria.

All’udienza del 04.04.2017 “...rilevato che l’opposizione relativamente al preliminare profilo dell’incompetenza (clausola compromissoria) è basata su prova scritta ... ritenuta l’opportunità di pervenire alla definizione preliminare...”, veniva rigettata l’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni all’udienza del 23.11.2021, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini *ex art.190 c.p.c.* per il deposito di comparse conclusionali e repliche.


2. L’opposizione proposta va rigettata per quanto di ragione.

Il presente giudizio verte sulla pretesa di pagamento da parte della PATTO TERRITORIALE “POLIS” DEL SUD – EST BARESE S.r.l. a S.C. nei confronti del socio Comune di Putignano delle somme relative al ripianamento delle perdite della stessa società in relazione agli esercizi finanziari degli anni 2010-2011-2012, deliberato all’unanimità dalle assemblee ordinarie della suddetta s.r.l. tenutesi in data 20.12.2012 e in data 30.5.2013.

Così delineato l’oggetto del giudizio, si deve disattendere preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione poiché, contrariamente a quanto assunto dalla difesa di parte opponente, la domanda proposta in via monitoria attiene alle obbligazioni derivanti da un rapporto societario e quindi da un rapporto di natura privatistica.

Va ugualmente disattesa l’eccezione pregiudiziale di improponibilità della domanda monitoria per sussistenza della clausola compromissoria di cui all’art. 34 delle norme di funzionamento della PATTO TERRITORIALE “POLIS” DEL SUD – EST BARESE S.r.l. a S.C. Tale previsione negoziale prevede la devoluzione ad un arbitro unico di “*Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”, sicché sono sottratte alla cognizione arbitrale le controversie che riguardano diritti indisponibili e nel presente giudizio vengono in rilievo, sottesi al rapporto societario di natura privatistica, profili





pubblicistici per definizione indisponibili. Invero, si controverte sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto in termini di esigibilità dei debiti fuori bilancio alla luce della disciplina pubblicistica di cui agli artt. 191 e 194 TUEL, di divieto del dedotto “soccorso finanziario” di cui all’art. 6 co. 19 d.l. 78/2010, dettato a tutela dei bilanci degli enti pubblici, e ancora in termini di violazione della norma pubblicistica della soppressione dei Consorzi di funzioni ai sensi dell’art. 2 co. 186 della legge n. 191/2009.

Venendo al merito, contrariamente a quanto assunto dalla difesa di parte opponente, parte opposta, fin dalla proposizione della domanda monitoria, ha dimostrato la sussistenza del credito vantato, producendo la fotocopia dei bilanci in forma semplificata relativi al 31/12/11 ed al 31/12/12 e la fotocopia dei suddetti verbali assembleari del 20.12.2012 e del 30.5.2013 contenenti le delibere di ripianamento delle perdite.

La difesa opponente, pur non contestando i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, ha genericamente disconosciuto ex art. 2712 “*tutta la documentazione allegata*” perché prodotta in fotocopia ed, al riguardo, è noto che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 16557/2019; Cass. 27633/2018).

La difesa opponente ha pure invocato l’assenza di efficacia probatoria dei documenti prodotti per violazione dell’art. 2714 c.c., norma che però si riferisce la valore di prova legale (art. 2699 c.c.) della copia di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati, senza che si possa escludere tuttavia che la copia di un atto pubblico possa comunque avere valenza probatoria (pur non legale) se non spedita nelle forme predette.

Il Comune opponente adduce la sussistenza del divieto di “soccorso finanziario” di cui all’art. 6 co. 19 d.l. 78/2010 e cioè del divieto da parte dei Comuni di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite di esercizio delle società partecipate.

In realtà, pur volendo ritenere che la norma invocata abbia sancito un siffatto divieto, va rilevato che l’obbligazione di pagamento a carico del Comune di Putignano



deriva dal carattere vincolante delle due delibere assembleari del 20.12.2012 e del 30.5.2013 (peraltro, approvate all'unanimità e quindi anche dal Comune di Putignano) che hanno ad oggetto il ripianamento delle perdite da distribuirsi pro quota tra i soci (per lo più enti locali). Quindi, approvate e divenute definitive tali delibere, il Comune di Putignano non può sottrarsi al pagamento con le stesse disposto anche a suo carico, venendo in rilievo il dedotto divieto legislativo di "soccorso finanziario" come un vizio di invalidità delle delibere medesime che però non è stato fatto tempestivamente valere, né lo è stato in questa sede.

Analoga considerazione vale per la dedotta violazione della normativa sulla soppressione dei Consorzi di funzioni ai sensi dell'art. 2 co. 186 della legge n. 191/2009, dovendo appuntarsi anche tale assunta violazione sulle predette delibere assembleari del 20.12.2012 e del 30.5.2013 senza che ciò sia avvenuto neppure in questo giudizio.

Infine, il Comune opponente deduce anche la violazione della normativa dei debiti fuori bilancio di cui agli artt. 191 e 194 TUEL che renderebbero non esigibile il credito vantato da parte opposta.

A ben vedere lo stesso art. 194 TUEL, invocato dalla difesa opponente, prevede che "*gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da ... a) sentenze esecutive*", lasciando così chiaramente intendere che un debito fuori bilancio ben può nascere da una sentenza o altro titolo giudiziale di condanna esecutivo, spettando poi all'ente locale assumere le determinazioni circa il riconoscimento formale di quel debito, potendosi, in caso negativo, configurare la responsabilità ex art. 191 co. 4 TUEL dell'amministratore, funzionario o dipendente che è responsabile dello stesso.


3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 5.200,01 a € 26.000,00.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
- 2) condanna il Comune di Putignano al pagamento delle spese processuali in favore del





PATTO TERRITORIALE “POLIS” DEL SUD – EST BARESE S.r.l. a S.C. che liquida in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull’importo del compenso.

Così deciso in Bari, l’11/04/2022.

Il Giudice est.

Dott. Michele De Palma

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Simone

Arbitrato in Italia

